



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 60 del 12 ottobre 2020

Progetto:	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)</p> <p>ID n. 90/10728</p>
Proponente:	<p>ArcelorMittal Italia</p>

ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l'art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013, nonché (per quanto non in contrasto con tale decreto legge) gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, ai fini della disamina dell'istanza in oggetto, presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 29.09.2017 dai Commissari straordinari per l'ILVA in A.S., e in particolare al fine dell'assunzione di determinazioni in merito alla richiesta modifica;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 212 del 29.09.2020 assunto all'esito della conferenza dei servizi del 25.09.2020, che dispone come “*qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi*”;

PREMESSO che:

- con nota prot. CS/042020/002 (prot. MATTM/27953) del 21/04/2020, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., come richiesto dalla società ArcelorMittal Italia S.p.A, con nota del 17 aprile 2020, prot. Dir. 180/2020, rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, hanno presentato l'istanza per l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis);
- il Decreto del Ministro n. 115/2020 del 29 maggio 2020 esitato a seguito dell'apposita Conferenza di servizi, sulla base di parere reso dalla CTVA, ha differito di 4 mesi il termine del 31 maggio 2020 previsto per l'attuazione della prescrizione n. 6 “Chiusura nastri trasportatori” del DPCM del 29

settembre 2017, nel rispetto di specifiche misure atte prevenire e mitigare la dispersione di polveri, con l'obiettivo di consentire alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori volti alla "puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari, dell'adempimento della prescrizione n. 6 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria", rinviando ogni determinazione all'esito di tali approfondimenti;

- con note CS/062020/015 (prot. MATTM/44051 del 12 giugno) del 11/06/2020 i Commissari straordinari, su richiesta della società ArcelorMittal Italia S.p.A., hanno trasmesso la nota prot. DIR. 264/2020 del 10/6/2020 con cui viene inviato un aggiornamento sullo stato dell'arte della documentazione relativa alle varie richieste di differimento del termine di attuazione delle altre prescrizioni oggetto dell'istanza del 21 aprile 2020;
- con nota del 30 luglio 2020, protocollo n. CS/072020/029, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/59859, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il II aggiornamento in merito allo stato dei cantieri, successivamente aggiornato mensilmente;
- con nota Dir376/2020 del 12/08/2020 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13" - Istanza di proroga mediante convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017 presentata in data 21.04.2020 con nota dei Commissari ILVA in AS CS/042020/002 e nota AMI Dir.180/2020 del 17.04.2020 – Prescrizioni 6, UA11, UP2, UP3 e 16.m)-42-49", pervenuta per il tramite dei Commissari straordinari con nota del 18/08/2020, prot. n. CS/082020/009 (acquisita il 19/08/2020, al prot. n. MATTM/64937), il gestore ha inviato documentazione in merito;
- con parere n. 1 del 4 settembre 2020 CTVA spedito il 7 settembre 2020 protocollo n. CTVA/2706, le cui valutazioni hanno supportato l'emissione del D.M. 212 del 19.9.2020 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS si è espressa in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 6 "Chiusura nastri trasportatori";
- con nota prot. MATTM 72980 del 18/09/2020 la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (nel seguito la Direzione) ha sottoposto anche alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (nel seguito la Commissione) le ulteriori richieste di proroga formulate con nota CS/042020/002 del 21/4/2020 e relative alle prescrizioni n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis), n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017" presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria agli atti;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto:
 - **la valutazione del potenziale impatto ambientale** connesso alla **proroga richiesta** dei tempi di completamento della **Prescrizione n. UP3** del DPCM 14.03.2014, confermata dal DPCM del 29.09.2017, Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno, il quale fissa come termine ultimo per la realizzazione degli interventi al **31 dicembre 2020**, condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento;

- l'esame demandato alla Sottocommissione CTVA viene effettuato sulla base della documentazione della procedura, e segnatamente da ultimo con particolare riguardo a quella inviata con nota prot. MATTM 72980 del 18/09/2020, tra cui la seguente:
 - Nota Dir376/2020 del 12/08/2020
 - Allegato 6: Cronoprogramma di attuazione della prescrizione UP3
 - Allegato 7: Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alla prescrizione UP3 del DPCM del 29/9/2017 - Stabilimento di Taranto. Agosto 2020. Progetto No. 0514365
 - Allegato 8: Studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell'impatto di polveri associato alla prescrizione UP2 e UP3 del DPCM del 29/9/2017 - Stabilimento di Taranto. Agosto 2020. Progetto No. 0514365

CONSIDERATO che

- Il DM 132 del 30/6/2020 ha confermato che - anche in presenza della ricorrenza di cause di ritardo non imputabili alla proponente dipendenti dall'emergenza sanitaria legata al Covid19, per cui la normativa vigente ha disposto un periodo di sospensione di 82 giorni - "qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi", e ciò in osservanza ai principi di precauzione e prevenzione, nonché di proporzionalità;

PRESO ATTO che

- la richiesta di proroga è stata motivata dal gestore con riferimento alla presenza di ritardi relativi all'adempimento della prescrizione UP3 riconducibili, oltre che alla "complessità della materia" e "alle difficoltà nel rilascio delle autorizzazioni", all'emergenza Covid19, non "imputabile ad AMI o alla precedente gestione";
- la prescrizione UP3 è da riferirsi alla gestione di uno stock storico di materiale costituito, per la sola area di competenza di ArcelorMittal Italia S.p.A., esclusivamente da **Fango di Altoforno**;
- considerando una giacenza iniziale stimata pari a ca. 500.000 ton, a partire dalla data di approvazione della proposta del sub commissario prot. n. 4/U/11-12-2014, sono stati avviati ad operazioni di recupero/smaltimento, sia all'estero con trasporti transfrontalieri (Notifica IT020525 ca. 15.000 ton) che su territorio nazionale a mezzo di trasporto su gomma, circa 180.000 tonnellate di Fango di Altoforno, pertanto, la giacenza stimata risulterebbe essere pari a ca. **320.000 ton**;
- l'adempimento della prescrizione UP3 è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni al trasporto transfrontaliero da parte della Provincia di Taranto e del successivo completamento delle procedure previste dal Reg. 1013/2006 per il paese di destinazione del materiale;
- in accordo al DPCM 29/09/2017 art.9 comma 4, "ai fini del rilascio delle autorizzazioni, da parte della Provincia di Taranto, al trasporto transfrontaliero per l'attuazione delle prescrizioni UP2 e UP3, il rispetto delle tempistiche fissate nel presente decreto prevale sul principio di vicinanza ai sensi del regolamento CE 1013/2006, art. 11, comma 1, lettera a)";
- con nota Dir.180/2020 del 17.04.2020, Allegato 7, il gestore ha illustrato le asserite difficoltà riscontrate nell'individuare fornitori con conseguente asserita impossibilità di avviare il relativo procedimento per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero;
- con Nota Dir376/2020 del 12/08/2020, il gestore riporta come, relativamente alla prescrizione UP3 "considerando solo la gestione AMI, ci sia un periodo di almeno 18 mesi di ritardo nell'attuazione della prescrizione, che non sarebbe a suo avviso imputabile a inadempienze dell'attuale gestore" a cui afferma che "vanno sommati i tempi ed i ritardi subiti, per motivi simili, dalla precedente

gestione che, dopo la pubblicazione del DPCM 29.09.2017, basato su cronoprogrammi redatti nel giugno 2017 da AMI, non ha potuto dare seguito ai previsti trasporti via nave”;

- l'Allegato 6 - Cronoprogramma UP3 riporta lo stato dei conferimenti presso Impianti Nazionali su gomma:
 - Ordini di carico effettuati per l'anno 2019-2020 (12 feb 2019 – 31 mag 2020) pari a 140.000 ton (Impianti di destinazione: Barletta, Viterbo, Saronno, Treviso, Parma)
 - Assegnazione ordini e avvio conferimento anno 2020 anno (ca. 60.000 ton)
 - Assegnazione ordini anno 2021 anno (ca. 30.000 ton)
 - Assegnazione ordini anno 2022 anno (ca. 40.000 ton)
 - Assegnazione ordini anno 2023 anno (ca. 40.000 ton)

e la pianificazione dei trasporti transfrontalieri su nave:

- Integrazioni Istanza Notifica IT 020525 (ca. 15000 ton) -Notificatore ECOCIS – Autorizzate n°15 spedizioni via nave (n°2 spedizione effettuata) anno 2019-2020
- Istanza Notifica IT 025677 (ca. 50000 ton) -Notificatore ECOCIS – anno 2021
- Individuazione soggetto Notificatore e Presentazione Istanza di Notifica (ca. 50.000 ton) – anno 2022

ipotizzando l'inizio delle spedizioni transfrontaliere dopo 4-5 mesi dalla Presentazione dell'Istanza di notifica e il completamento delle spedizioni in un periodo di 9-12 mesi dall'inizio delle Spedizioni per ogni anno (2021 e 2022) con termine previsto posto al 30/11/2022;

- L'area del cumulo UP3 è ubicata nel settore settentrionale dello stabilimento, presso il quale si rinviene l'acquifero fessurato profondo con carattere libero (non confinato dalle Argille del Bradano);
- l'Allegato 7 - Studio per la valutazione dei potenziali impatti ambientali associati alla prescrizione UP3 volto a valutare gli effetti ambientali derivanti dal posponimento del termine della prescrizione UP3 al 23 agosto 2023 è stato predisposto considerando le due matrici ambientali che si ritiene siano potenzialmente le interessate dalla revisione del cronoprogramma proposta, ovvero la **matrice atmosfera** e la **matrice acque sotterranee**;
- **l'impatto in atmosfera**, su base annuale, delle emissioni di polveri generate dalle sorgenti areali fredde dello stabilimento e dalle attività associate alla prescrizione UP3 è stato valutato attraverso un modello di dispersione Lagrangiano a particelle a partire dai dati meteorologici del dataset MINNI (Modello Integrato Nazionale per la Negoziazione Internazionale) per l'anno 2007;
- lo studio modellistico è stato predisposto con lo scopo di valutare le differenze in termini di emissioni e di dispersioni in atmosfera delle polveri dalle sorgenti areali fredde generate su base annuale dallo stabilimento ArcelorMittal di Taranto per i due seguenti scenari:
 - (Scenario 1) scenario come da prescrizione originaria, ovvero con completamento delle attività previste della prescrizione UP3 entro il 31 dicembre 2020;
 - (Scenario 2) scenario come da cronoprogramma aggiornato, ovvero con completamento delle attività previste della prescrizione UP3 entro il 23 agosto 2023;
- i risultati dello studio modellistico effettuato sono stati riportati in forma di mappe di isoconcentrazione con riferimento agli indicatori di impatto in prossimità del suolo per le frazioni granulometriche PM10 e PM2.5 di polveri generate dal complesso delle emissioni considerate nelle simulazioni, ovvero le emissioni da sorgenti areali fredde dell'impianto e dalle attività associate alla Prescrizione UP3;
- in entrambi gli scenari analizzati, i risultati riportati per PM10 e PM2.5 risultano gli stessi sia come aree interessate che come concentrazioni e ampiamente inferiori ai rispettivi limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010;

- risultano presenti strutture, alte circa 80 m, di copertura dei parchi minerali e fossili, che si collocano tra lo stabilimento ed il centro abitato che sono considerate “una barriera fisica contro la diffusione di eventuali polveri proveniente dallo stabilimento e proprio dalla movimentazione dei materiali” di cui il modello non tiene conto;
- la valutazione dei potenziali impatti sulla **matrice acque sotterranee** ha previsto la predisposizione di uno **studio preliminare di screening** sui potenziali impatti associati alla presenza del cumulo UP3, nella sua attuale configurazione e sulla base delle specificità del sito in esame in cui è stato valutato se la presenza di UP3 pone un potenziale rischio per la qualità delle acque sotterranee a causa del dilavamento del cumulo ad opera degli eventi di precipitazione, e della lisciviazione e trasporto in falda di eventuali composti disciolti, indipendentemente dal tempo di permanenza del cumulo stesso;
- ai fini della valutazione quantitativa del potenziale percorso di lisciviazione e trasporto in falda di composti disciolti, il gestore adotta l’approccio metodologico descritto dalle seguenti fasi:
 - a) Costruzione di un modello concettuale
 - b) Impostazione dei modelli di Fate&Transport dei composti di interesse
 - c) Calcolo delle concentrazioni attese nelle acque sotterranee (software Risk-net versione 3.1.12)
- al fine della valutazione del potenziale di lisciviazione del materiale costituente il cumulo UP3 sono stati considerati i seguenti dati di caratterizzazione disponibili:
 - o Analisi sul solido tal quale di N.2 campioni di materiale (prelevati in data 23/05/2019 e 16/12/2019), eseguite dal laboratorio accreditato Arcelor Mittal
 - o Analisi sul solido tal quale di N.2 campioni di materiale (prelevati in data 23/05/2019 e 16/12/2019), eseguite da laboratori esterni accreditati (rispettivamente SCA Servizi Chimici Ambientali S.r.l. e Labanalysis)
- le analisi eseguite sul materiale solido tal quale hanno evidenziato la presenza dei seguenti composti nei campioni esaminati:
 - o Cobalto
 - o Stagno
 - o Antimonio
 - o Arsenico
 - o Bario
 - o Cadmio
 - o Cromo totale
 - o Cromo VI
 - o Mercurio
 - o Molibdeno
 - o Nichel
 - o Piombo
 - o Rame
 - o Selenio
 - o Tallio
 - o Tellurio
 - o Vanadio

ID n. 90/10728 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - prescrizione UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)

- Zinco
- Idrocarburi pesanti (C12-C40).
- il test dell'eluato, effettuato ai fini della valutazione di ammissibilità del materiale in discarica, eseguito da laboratorio accreditato Arcelor Mittal su N.2 campioni di materiale (prelevati in data 23/05/2019 e 16/12/2019), ha evidenziato la presenza dei seguenti composti:
 - Antimonio
 - Bario
 - Selenio
 - Zinco
 - Fluoruri
 - Solfati
- a seguito dell'analisi dei dati di caratterizzazione dei materiali stoccati nel cumulo UP3, sia in termini di analisi sul solido tal quale, sia di test dell'eluato, sono stati individuati N.19 Composti di Interesse (COI) per ciascuno dei quali è stata stimata una concentrazione attesa nelle acque sotterranee in corrispondenza di un ipotetico Punto di Conformità (POC) per la falda ubicato a valle idrogeologica rispetto all'area UP3, al confine con aree non di competenza AMI;
- una stima teorica, effettuata mediante modello analitico stazionario semplificato di Fate&Transport, delle concentrazioni attese in falda sia verticalmente sotto la sorgente, sia in corrispondenza di un ipotetico POC ha restituito concentrazioni dei COI attese in falda al punto di conformità ipotetico conformi ai limiti normativi applicabili alle acque sotterranee (CSC e Limiti ISS) per tutti i COI ricercati, sia a partire dalle concentrazioni rilevate nel materiale solido tal quale, sia nell'eluato;
- con Nota Dir376/2020 del 12/08/2020, il gestore evidenzia che “come **un posponimento del termine di attuazione della prescrizione UP3 non comporti effetti significativi per l'ambiente in termini di emissioni diffuse in atmosfera e di rilasci in suolo e falda**”;

RILEVATO che

- alla Commissione non è stata resa disponibile tuttora possibile la possibilità di condurre un esame cumulativo delle ulteriori istanze di differimento delle altre prescrizioni del Piano, tale da consentire una valutazione complessiva degli impatti ambientali e dei rischi sanitari generati dalle stesse unitariamente considerate;
- il cumulo in esame si configura come stoccaggio di rifiuti prodotti dalle lavorazioni e pertanto i materiali che lo compongono dovrebbero essere avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento secondo le modalità operative previste dalla vigente normativa;
- il gestore, tenuto conto della storicità dello stoccaggio, doveva attivarsi per la tempestiva pianificazione della rimozione dei materiali oggetto della prescrizione, con cadenze idonee al suo rispetto, anche mediante la previsione di idonee alternative, essendo indimostrata oltretutto la necessità di far ricorso esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere;
- quanto agli aspetti di natura ambientale da valutarsi nella predetta cornice si osserva che:
 - lo stesso sito su cui è ubicato il cumulo non presenta i requisiti di idoneità allo stoccaggio (impermeabilizzazione del fondo, copertura dei cumuli, etc) atti a contenere le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;

- maggiori tempi di proroga rispetto all'attuazione degli interventi prescritti comportano inevitabilmente un prolungamento nel tempo dell'impatto ambientale;
- dall'esame dello stato di avanzamento dei conferimenti presso impianti esterni, non si evince alcuna valutazione delle alternative e dei relativi impatti che dimostrino l'azione di un approccio cautelativo o la rispondenza al principio di precauzione;
- In termini di emissioni diffuse in atmosfera:
 - o sono fatte salve le valutazioni sul modello di dispersione atmosferica utilizzato (programma Swift per la ricostruzione diagnostica dei campi di vento su terreno complesso; codice SurfPro 3 per la ricostruzione dei campi di turbolenza, modello di dispersione lagrangiano a particelle SPRAY 3.1.), equivalente a quello impiegato per valutare gli effetti ambientali negativi derivanti dall'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di cui alla prescrizione UA6 (chiusura nastri trasportatori), rese con il parere 2374 approvato nell'assemblea sottocommissione VIA n. 1 del 28/7/2020 della Commissione e le successive valutazioni sull'approfondimento dello studio modellistico (Studio modellistico fluido dinamico, CFD) rese con il parere n.16 approvato nell'assemblea sottocommissione VIA n. 3 del 4/9/2020 (tra cui la non valutazione di possibili effetti negativi dovuti a fenomeni modificatori e perturbatori dei flussi di ventilazione, la non cautelatività del fattore di abbattimento delle polveri pari al 50% per l'implementazione di misure tecnico-gestionali per prevenire e mitigare la dispersione di polveri, la non quantificazione dei contributi delle diverse emissioni cumulate dell'impianto);
 - o in particolare, facendo riferimento alla scelta del gestore di considerare un fattore di abbattimento delle polveri pari al 50%, la valutazione di non cautelatività di tale fattore si riferisce in particolare all'applicazione di tecniche di sola bagnatura con acqua che, una volta evaporata, presenta un'efficienza di abbattimento polveri pari a zero (Jin et al. ¹);
 - o l'assunto effetto barriera delle strutture di copertura dei parchi minerali e fossili, che si collocano tra lo stabilimento ed il centro abitato, anche se non incluso nel modello, non è suffragato da valutazioni che tengano conto anche di possibili effetti negativi dovuti a fenomeni modificatori e perturbatori dei flussi di ventilazione che potrebbero influenzare la diffusione di eventuali polveri proveniente dallo stabilimento a causa della movimentazione dei materiali;
 - o la valutazione di trascurabilità del potenziale di erosione dal vento è stata effettuata considerando la velocità del vento rilevata nell'anno 2019 e una velocità di soglia di 1,33 m/s, trascurando i potenziali effetti di dispersione polveri in occasione dei wind-days, di eventi meteorologici estremi e comunque di situazioni caratterizzate da una velocità del vento superiore al valore soglia;
 - o l'umidificazione periodica, oltre a presentare le limitazioni di cui ai punti precedenti, causa potenziali impatti negativi in termini di inquinamento della falda, trattato nel seguito;
- In termini di inquinamento della falda:
 - o non essendo nota la conformità dei siti di stoccaggio dei rifiuti ai dettami del D. Lgs. 36/2003, stante la natura dei rifiuti industriali ivi stoccati, non si può escludere che le sostanze contenute nel rifiuto tal quale, per effetto degli eventi meteorologici, possano impattare la sottostante falda, determinandone una compromissione ovvero un peggioramento, attraverso l'apporto, per lisciviazione, di sostanze non di origine naturale ma industriale riconducibile alla natura dei rifiuti ivi stoccati;
 - o non si esclude che i metalli nei rifiuti (in particolare il Cromo VI che può avere mobilità anche nelle condizioni del pH delle acque naturali), trovino condizioni ambientali

¹ Jin H. et al. Preparation and characterization of a novel environmentally friendly coal dust suppressant. Journal of Applied Polymer Science, 47354, 2019

(ossidanti/riducenti, cambiamenti del pH dell'acqua del suolo) che ne favoriscano la mobilità geochimica favorendo un inquinamento diffuso della sottostante falda;

- parimenti, assumendo la presenza di solfuri nel cumulo, non si esclude il possibile sviluppo di fenomeni di biolisciviazione con conseguente aumento dell'estrazione dei metalli e potenziale inquinamento della falda;
- per le ragioni evidenziate, allo stato degli atti e sulla base di quanto messo a disposizione della Commissione, con salvezza di analisi e successivo aggiornamento del parere anche sulla base di altri elementi istruttori allo stato non noti a cura di ISPRA e degli altri enti e agenzie, che venissero resi disponibili anche in vista o all'interno della CdS,

La Sottocommissione VIA

su proposta del Gruppo Istruttore 7, dopo ampia discussione, per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare per i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Dall'esame della documentazione prodotta da AMI si rileva che rispetto all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività relativamente alla valutazione del potenziale impatto ambientale connesso alla proroga richiesta dei tempi di completamento della Prescrizione n. UP3 del DPCM 14.03.2014, confermata dal DPCM del 29.09.2017, Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno, il quale fissa come termine ultimo per la realizzazione degli interventi al 31 dicembre 2020, condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento, l'ipotesi di posponimento del termine della prescrizione UP3 al 23 agosto 2023 è fonte di potenziali impatti negativi in termini di emissioni diffuse in atmosfera e di inquinamento della falda, oltre a rallentare le attività di caratterizzazione e bonifica successive alla liberazione del sito.

Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la proroga, al netto del periodo di sospensione normativa dovuta alla emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ritiene pertanto che gli stessi debbano essere rimossi ed avviati senza ulteriori indugi a smaltimento, per il tramite di ditte autorizzate, nei siti autorizzati nazionali o esteri, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 9 del DPCM 29 settembre 2017.

Da ultimo si ritiene indispensabile acquisire puntuali aggiornamenti sui quantitativi di rifiuti in stoccaggio e i quantitativi avviati a smaltimento, anche attraverso le operazioni di controllo ordinario di ISPRA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D. Lgs. 152/2006.